



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 del 03.06.2024

Oggetto: Dissesto finanziario. Designazione temporanea responsabile in materia di tributi di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 18:10 presso la sede comunale, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://meet.google.com/gfv-omwy-tnh>, in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto di Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri		X
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

premessi che:

- il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- l'OSL con deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ha disposto la possibilità di deliberazione anche tramite lo strumento del collegamento in video conferenza;

richiamata qui per intero e in ogni sua parte, quale motivazione *per relationem*, la propria delibera n.15 del 20.05.2024, ad oggetto "Dissesto finanziario. **AFFIDAMENTO AL SOGGETTO**



COMUNE DI CHIETI

PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE DENOMINATO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CHIETI RELATIVE AGLI ANNI DI COMPETENZA DELL'OSL DEL COMUNE DI CHIETI", con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "*Agenzia delle Entrate-Riscossione*" con sede in Roma alla via Grezar n. 14 l'attività di riscossione coattiva delle entrate già gestite da TEATESERVIZI SRL di seguito elencate per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022 le entrate tributarie patrimoniali;

dato atto che detta decisione di affidare a soggetto terzo la riscossione dei tributi per le annualità pregresse è scaturita dalla impossibilità di avvalersi degli uffici comunali, posto che dal 2007 il comune non ha più al suo interno il servizio tributi, ma affidati alla propria società in house TEAESERVIZI srl fallita;

considerato che a seguito della particolare situazione riscontrata in riferimento alla gestione delle entrate tributarie, alla complessità della stessa ed alla carenza di personale in possesso di idonea professionalità in materia di gestione delle entrate tributarie all'interno dell'Ente, risulta necessario individuare soggetti competenti per scongiurare la decadenza dei termini per l'attività di accertamento e notifica entrate tributarie e canoni idrici di competenza dell'OSL;

che l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente e, per motivate esigenze, può acquisire consulenze, dotarsi di personale, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 253, comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali;

che per legge "*L'Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale*";

preso atto della nota del Segretario comunale protocollo n. 38720 del 03/06/2024 con la quale comunicava alla OSL che, a causa della soppressione del servizio tributi in favore della società Teateservizi srl in fallimento e della grave carenza di personale, non era in grado di individuare in maniera immediata il Responsabile Tributi di pertinenza dell'OSL;

ritenuto dunque opportuno, per la particolare situazione riscontrata di carattere eccezionale e di particolare complessità per la gestione delle entrate comunali di spettanza dell'organismo di liquidazione, nelle more di una compiuta organizzazione procedere a nominare il responsabile dei tributi di competenza OSL nella persona del Presidente dell'Organismo di liquidazione;

fatto presente che la vigente disciplina normativa in ambito di "tributi locali" prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;

ritenuta la necessità di individuare il Funzionario responsabile delle entrate tributarie dell'Ente per eventuali necessità transitorie connesse a posizioni pregresse relative a detti tributi per gli anni di competenza dell'OSL;



COMUNE DI CHIETI

visti i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 7812/2014 del 15 aprile 2014 in merito alla trasmissione delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto la nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali;

richiamata la nota del MEF n. 7812 del 15 aprile 2014 con la quale viene chiarito che la deliberazione di nomina del Funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

appurato pertanto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la predetta nota del MEF, può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile delle entrate tributarie;

preso atto della nota pervenuta via PEC in data 03.06.2024 con la quale è stata comunicata la immediata impossibilità ad individuare nell'ambito della propria dotazione organica personale da designare responsabile delle entrate tributarie e canoni idrici relativi nell'ambito della gestione di competenza dell'OSL;

visti

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la circolare FL 21/1993;
- la legge n. 160/2019 per quanto qui di interesse;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per tutti i motivi sopra esposti e qui riprodotti per intero a motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, di:

- di designare, temporaneamente, allo scopo esclusivo di evitare l'eventuale ed immediato rischio di prescrizione di crediti tributari, in attesa di individuare specifica professionalità e nelle more di una diversa e più completa organizzazione del settore tributi nel suo complesso, il dott. Nello Rapini in qualità di Presidente pro-tempore dell'OSL quale funzionario responsabile delle entrate tributarie e canoni idrici di competenza OSL limitatamente alle intimazioni su crediti in scadenza entro l'anno;
- di procedere a tale designazione al solo fine di scongiurare prescrizioni di crediti stante la impossibilità dichiarata dell'Ente di provvedere alla immediata nomina di tale figura nel contesto della propria dotazione organica ;
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.



COMUNE DI CHIETI

Alle ore 18:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia
